

LA TASI 2016 in COMUNE DI FORLI'

Sul sito istituzionale del Comune, dalla pagina Servizi /Tasse e Tributi /IMU, è possibile accedere all'applicazione Calcolo IUC (versione IMU, versione TASI, versione IMU+TASI) che consente di definire il calcolo e stampare il modello F24 compilato.

ALIQUOTE: invariate rispetto al 2015.

Aliquote anno 2016: Deliberazione consiliare 1 marzo 2016 n.16, confermativa delle aliquote approvate con deliberazione consiliare 28 gennaio 2014 n. 12 e già confermate per l'anno 2015.

Regolamento: Deliberazione C.C. 8 aprile 2014 n. 74.

NOVITA' 2016

Legge di Stabilità 2016 (L. n.208/2015, pubblicata nella G.U. n. 302 del 30/12/2015)

Dal 1° gennaio 2016 sono esentate:

- **le abitazioni principali di categoria catastale da A/2 ad A/7 e pertinenze** (nel limite tipologico e numerico posto dalla normativa IMU e TASI, ovvero di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali C/2,C/6,C/7); rimangono soggette ad IMU e TASI le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso), e relative pertinenze;

- **le casistiche equiparate all'abitazione principale per legge o per regolamento, purchè non di lusso, e relative pertinenze**, e precisamente:

- l'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle suddette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

IMMOBILI OGGETTO D'IMPOSTA

La TASI è dovuta per:

1. ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSO, ASSIMILATI E PERTINENZE

1.A) Le abitazioni principali, se accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) e relative pertinenze ;

1. B) Le abitazioni assimilate all'abitazione principale per legge o regolamento (cioè unità abitative sottoposte per legge o regolamento allo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale), **se accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso), e relative pertinenze:**

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto **da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa **non risulti locata**;
- l'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto **dal cittadino italiano residente all'estero, iscritto all'AIRE, già pensionato** nel paese di residenza, purchè **non locata né concessa in comodato**. L'imposta è ridotta di due terzi;
- le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi compreso il casod elle cooperative di studenti universitari;
- la **casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- **l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile**, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, c.d. alloggi sociali.

Cosa si intende per:

ABITAZIONE PRINCIPALE (definizione valida ai fini sia IMU che TASI): l'unica unità immobiliare presso la quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare hanno stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale; in caso di nucleo familiare in possesso di più unità abitative nello stesso Comune, presso le quali i coniugi abbiano stabilito separatamente la residenza anagrafica, l'unica unità immobiliare indicata dal nucleo familiare stesso quale unità destinata a fruire delle agevolazioni per l'abitazione principale (le agevolazioni spettano solo per un'unica abitazione e sono riconosciute unicamente al coniuge ivi dimorante e residente, tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU) ;

PERTINENZA: l'unità di categoria C07, C02 e C06 assegnata in modo stabile a servizio dell'unità principale (non è possibile avere più di una pertinenza in ciascuno dei gruppi catastali indicati)

ALIQUOTA: 0,25%

DETRAZIONI: nessuna

Metodo di calcolo

Calcolo dell'imponibile: rendita catastale rivalutata del 5% * 160 (coeff.)

Calcolo dell'imposta: imponibile X 0,25%

Per tali fabbricati, appartenenti a categoria catastale di lusso (A1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) è dovuta anche l'IMU in base all'aliquota pari allo 0,3% e con € 200,00 di detrazione sulla sola quota IMU. I conteggi e i versamenti vanno tenuti distinti.

2. FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

Sono considerati **fabbricati rurali strumentali** i fabbricati accatastati in categoria D10, ovvero in altra categoria non abitativa con annotazione di ruralità agli atti catastali, **effettivamente utilizzati** per l'esercizio di attività agricole, come definite dall'art. 2135 del Codice Civile, ancorchè non direttamente dal possessore, benchè sulla base di un titolo idoneo.

Aliquota: 0,10%

Metodo di calcolo

Calcolo dell'imponibile: rendita catastale rivalutata del 5% X coefficiente di rivalutazione (v. *tabella dei coefficienti*, di seguito)

Calcolo dell'imposta: imponibile X 0,10%

Tabella dei coefficienti

160 per gli immobili di categoria C/2, C/6 e C/7

140 per gli immobili di categoria C/3, C/4 e C/5

65 per gli immobili di categoria D

Tali fabbricati, se non effettivamente destinati a tale utilizzo e/o in caso di subentrata inagibilità, non si considerano rurali e rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta IMU sulla base dell'aliquota ordinaria prevista (1,06%). Incombe al proprietario l'onere di regolarizzazione catastale.

3. ALTRI IMMOBILI

Gli immobili diversi dai precedenti di cui ai punti nn. 1 e 2 , fra cui ad es. seconde abitazioni, locate o concesse in comodato, fabbricati ad uso industriale, artigianale o commerciale, aree edificabili e terreni agricoli, non sono soggetti a TASI.

SOGGETTI PASSIVI E RIPARTIZIONE PAGAMENTO

Il versamento dell'imposta è effettuata sulla base della quota di possesso, secondo l'utilizzo dell'immobile; in caso di pluralità di soggetti passivi, essi sono tenuti in solido al versamento, per cui il versamento effettuato da uno anche per conto degli altri libera gli altri nei confronti dell'Amministrazione. La solidarietà fa sì che in sede di accertamento il Comune possa rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro dei soggetti passivi per l'intera obbligazione.

In caso di detenzione dell'immobile da soggetto diverso dal possessore, e nel solo caso di fabbricati strumentali locati o detenuti ad altro titolo da soggetto diverso al possessore, **l'obbligazione si ripartisce fra possessore** (se più possessori, in solido fra loro) **e fra detentori** (se più in solido fra di loro) **in misura del 90% in capo al possessore** (o ai possessori) e **del 10% in capo al detentore** (o ai detentori); in tal caso l'obbligazione è solidale fra i possessori (fra di loro) e fra i detentori (fra di loro) ma non fra possessori e detentori.

Il versamento effettuato dal/i possessore/i anche per la quota del 10% libera i detentori, qualora i/il possessore/i abbiano dichiarato di accollarsi l'intera imposta.

ESEMPI:

1 a) **abitazione (di lusso o non) posseduta da A e locata a B**: A paga IMU 100% e B non paga nulla, posto che il Comune ha deliberato aliquota TASI = 0% sulle seconde case, per cui unico soggetto obbligato è A che paga IMU;

1 b) **abitazione di lusso (categoria catastale A1, A8, A9)** posseduta pro-quota dal soggetto A vi residente e dimorante e dal soggetto B residente altrove (es.: seconda abitazione data in comodato pro quota da B ad A) :

A versa la TASI +IMU per la propria quota di possesso; B non versa la TASI, posto che il Comune ha deliberato aliquota = 0% sulle seconde case, quindi versa IMU, senza riduzione anche in caso di comodato fra genitori/figli;

1 c) **abitazione non di lusso (categoria catastale da A2 a A/7)** posseduta pro-quota dal soggetto A ivi residente e dimorante e dal soggetto B residente altrove :

A è esente sia a TASI che da IMU per la propria quota di possesso; B non versa la TASI, posto che il Comune ha deliberato aliquota TASI = 0% sulle seconde case, quindi versa IMU sulla sua quota di possesso;

2) **abitazione di lusso** posseduta pro-quota dai soggetti A e B entrambi ivi residenti e dimoranti: l'imposta può essere assolta indifferentemente da A o da B per la quota del 100%, ovvero separatamente da ciascuno per la propria quota (solidarietà)

3) **fabbricato rurale strumentale posseduto da più soggetti (A+B) e locato a più soggetti (C+D)**:

la quota TASI a carico di A+B ammonta al 90% e può essere divisa fra A e B o versata da uno dei due soggetti; la quota TASI a carico dei detentori (C+D) ammonta al 10% e può essere divisa fra C e D o versata da uno dei due soggetti.

VERSAMENTI

La TASI è dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Versamento in acconto: pari all'importo dovuto per il primo semestre, **entro il 16/06/2016**;

Versamento a saldo: a conguaglio dell'importo dovuto per l'intera annualità d'imposta, **entro il 16/12/2016**.

E' possibile effettuare il versamento in unica soluzione entro la data prevista per il versamento dell'acconto (16 giugno).

Il versamento è effettuato a mezzo mod. F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

3958: abitazione principale e relative pertinenze

3959: fabbricati rurali ad uso strumentale.

Il modello F24 può essere reperito presso gli sportelli di qualsiasi banca ed uffici postali.

Imposta annua minima: €12,00

Arrotondamenti: per le frazioni di euro pari o inferiori a 49 centesimi, l'arrotondamento si effettua all'euro inferiore; per le frazioni di euro pari o inferiori a 50 centesimi, l'arrotondamento si effettua all'euro superiore. Il versamento tramite F-24 comporta che le disposizioni della norma in esame devono essere coordinate con le specifiche tecniche che regolano il funzionamento del mezzo di pagamento in discorso.

Pertanto, poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F-24 utilizzato, allo scopo di salvaguardare le esigenze di omogeneizzazione dell'automazione dei vari tributi. (*CIRCOLARE MEF N. 3/DF del 18 maggio 2012*).

Compensazioni con crediti erariali: il contribuente può scegliere di utilizzare l'eventuale credito che risulta dalla dichiarazione dei redditi per pagare la TASI dovuta, mediante compensazione nel modello F-24. I debiti TASI sono compensabili con qualsiasi credito per tributi erariali (Irpef, Ires, Iva, Irap e così via), ma non viceversa.

La compensazione dell'eventuale credito erariale avviene a mezzo F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.

Modalità di versamento per i residenti all'estero: nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 i contribuenti dovranno effettuare un bonifico bancario sul

seguinte conto:

**Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A., Corso della Repubblica
14 - 47121 FORLÌ
codice IBAN IT 65 B060 1013 2001 0000 0300 067
codice BIC: IBSPIT2F**

Copia di tali operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
Come causale dei versamenti devono essere indicati: il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; la sigla TASI, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo; l'annualità di riferimento; l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Qualora il versamento di acconto e/o saldo non venga effettuato nei termini, è possibile ravvedere la violazione, prima che intervenga accertamento da parte del Comune, mediante il c.d. "ravvedimento operoso" spontaneamente effettuato dal contribuente, consistente nel versamento contestuale dell'imposta evasa, di una sanzione ridotta, calcolata in percentuale sull'imposta versata tardivamente, e degli interessi decorrenti dalla data di scadenza a quella di versamento, al tasso legale annuo con decorrenza giorno per giorno, in ragione del periodo di ritardo (*v. tabella*):

Il ravvedimento viene effettuato...	% da applicare
Entro il giorno 14° successivo alla scadenza	0,1 per ogni giorno di ritardo
Dal 15° giorno a un mese dalla scadenza	1,5
Oltre un mese ed entro il 90° giorno dalla scadenza	1,67
Oltre il 90° giorno dalla scadenza ed entro il 30 giugno dell'anno successivo	3,75
Oltre il 30 giugno dell'anno successivo	20

Modalità di versamento del ravvedimento:

a mezzo F24, barrando la casella "ravvedimento operoso"

Codice Comune **D704**

Codici tributo:

3958 – "TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif."
3959 - "TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif."

IN CASO DI UTILIZZO DEL MODELLO F24 SEMPLIFICATO, all'interno della "sezione" indicare " EL".

INTERESSI: Sull'importo relativo all' **IMPOSTA DOVUTA** maturano gli **interessi legali**, giorno per giorno, dal giorno successivo alla data di scadenza dei rispettivi versamenti previsti per l'anno (acconto/saldo) fino alla data di effettivo versamento in sede di ravvedimento operoso , secondo il tasso vigente in ciascun periodo, come riportato nella seguente tabella (si riportano anche i tassi vigenti per le annualità antecedenti l'annualità 2016, in quanto è possibile effettuare il ravvedimento rispetto a qualunque annualità per la quale non sia stato notificato avviso di accertamento da parte del Comune):

CON DECORRENZA DAL	FINO AL	TASSO	NORMA
01/01/14	31/12/2014	1,00%	D.M. 12/12/2013- G.U. n. 292 del 13/12/2013
01/01/15	31/12/2015	0,5%	D.M. 11/12/2014- G.U. n. 290 del 15/12/2014
01/01/16		0,2%	D.M. 11/12/2015 - G.U. n. 291 del 15/12/2015

Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta.

Sul sito www.comune.forli.fc.it è pubblicata la modulistica utile a comunicare tempestivamente all'Ufficio l'intervenuto ravvedimento.

DICHIARAZIONI TASI

Il termine di presentazione è fissato dalla normativa nel **30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale la variazione si è verificata**, per cui per l'anno 2015 il termine è il **30 giugno 2016**, mentre le variazioni intervenute ne corso dell'anno 2016 devono essere dichiarate entro il **30 giugno 2017**.

In mancanza di apposito modello da predisporre a cura del Ministero dell'economia e delle Finanze (Nota 3/D del 28 marzo 2015) è possibile utilizzare il modello IMU, seguendo le avvertenze relative alla compilazione pubblicate sul sito comunale e distribuite in cartaceo assieme al modello pressol'Unità Entrate Tributarie del Comune.

per chiarimenti e ulteriori informazioni:
Comune di Forlì – Unità Entrate Tributarie
Lun., mer., ven. ore 9-13 mar., gio., ore 9-13 e 16-17
P.zza A. Saffi, 8 - 47121 FORLÌ'
Tel. 0543 712476 -712481 – 712311 – 712318 – 712414 – 712315
e-mail:tributi@comune.forli.fc.it
www.comune.forli.fc.it
